

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI.*DELIBERA DEL C.C. N. 4 DEL 16 GENNAIO 1999*

INDICE

Titolo I: ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Capo 1: GESTIONE DELLE ENTRATE

ARTICOLO 1: Forma di gestione

ARTICOLO 2: Il funzionario responsabile del tributo

Capo 2°: DENUNCE E CONTROLLI

Articolo 3: Dichiarazione tributaria

Articolo 4: Attività di controllo

Articolo 5: Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali

Articolo 6: Rapporti con il contribuente

Articolo 7: Diritto di interpello

Capo 3°: PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO

Articolo 8: Avviso di accertamento Articolo 9: Notificazione a mezzo posta

Capo 4°: STRUMENTI DEFLATTIVI

Articolo 10: L'autotutela

Articolo 11: Accertamento con adesione Articolo 12: Conciliazione giudiziale

Titolo II: RISCOSSIONE

Articolo 13: Sospensione e dilazione del versamento

Articolo 14: Limiti di esenzione per versamento e rimborsi

Titolo III : NORME FINALI E TRANSITORIE

Articolo 15: Norme finali

Articolo 16: Disposizioni transitorie

Titolo I: ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

CAPO I - GESTIONE DELLE ENTRATE

Articolo 1: Forma di gestione

1. Con deliberazione del Consiglio comunale è stabilita la forma di gestione del tributo in conformità a quanto disposto dall'articolo 52, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446.

2. Non necessita alcuna deliberazione qualora il Comune intenda gestire il tributo direttamente.

3. E' consentito affidare, mediante convenzione, a soggetti, privati o pubblici, anche diversi da quelli indicati nell'articolo 52, comma 5 lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997 ovvero non iscritti nell'albo sostituito dall'art. 53 del citato decreto legislativo, l'attività istruttoria, di ricerca e di rilevazione. Deve comunque darsi atto della capacità tecnica, finanziaria e morale dell'assegnatario, e la convenzione o capitolato deve indicare i criteri e le modalità di come dovrà effettuata l'attività suddetta, nonché i requisiti di capacità ed affidabilità del personale che il contraente intende impiegare .

ARTICOLO 2: Il funzionario responsabile del tributo

1. Con propria determinazione il Sindaco, per ogni tributo di competenza del Comune, designa un dipendente reputato idoneo per le sue personali capacità e per il titolo di studio che possiede, al quale, previo consenso del medesimo, conferisce poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo medesimo. L'eventuale dissenso del dipendente designato quale funzionario responsabile del tributo deve essere adeguatamente motivato. La scelta del funzionario da designare deve rispettare le indicazioni ministeriali fornite in materia.

2. In particolare, il funzionario designato responsabile del tributo

a) cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata tributaria, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione e di applicazione delle sanzioni;

b) sottoscrive le richieste, gli avvisi anche di accertamento, i provvedimenti e ogni altro atto gestionale che impegna il Comune verso l'esterno;

c) appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione anche coatti va;

d) dispone i rimborsi;

e) cura il contenzioso;

f) all'occorrenza, esercita il potere di autotutela, così come disciplinato dell'articolo 10, e provvede a compiere gli atti riguardanti l'accertamento con adesione di cui all'articolo 11;

g) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dall'affidatario, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti nel capitolato d'appalto;

h) compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dei regolamenti relativamente alla gestione del tributo.

3). In ogni caso, il parere di regolarità tecnica sulle proposte di deliberazioni concernenti le entrate tributarie è espresso dal responsabile del servizio cui appartiene l'ufficio tributario.

CAPO 2° - DENUNCE E CONTROLLI

Articolo 3: Dichiarazione tributaria

1. Il soggetto passivo del tributo o chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, se non diversamente disposto, deve presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termini e nelle modalità stabiliti dalla legge o dal regolamento.

2. La dichiarazione e/o comunicazione anche se non redatta sul modello prescritto, è considerata valida e non costituisce violazione sanzionabile qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili per la individuazione del soggetto dichiarante e per determinare l'oggetto imponibile, la decorrenza dell'obbligazione tributaria e l'ammontare del tributo dichiarato.

3. In caso di presentazione di dichiarazione priva della sottoscrizione, il funzionario responsabile, previo contestuale avviso di contestazione della violazione formale, invita il soggetto interessato a provvedere alla sottoscrizione entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito. Il mancato adempimento nel termine predetto rende inesistente la dichiarazione a tutti gli effetti, anche sanzionatori.

4. Il potere di regolarizzare con la sottoscrizione la dichiarazione di soggetto diverso dalla persona fisica spetta al rappresentante legale o negoziale o, in mancanza, a chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, in carica al momento della regolarizzazione.

5. La dichiarazione può essere integrata per correggere errori ed omissioni che incidono sulla determinazione del tributo mediante successiva dichiarazione e/o comunicazione, da presentare tuttavia entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al successivo periodo d'imposta, in ogni caso meri errori materiali e/o formali che non indicano sulla determinazione del tributo possono essere sanati in ogni tempo, purché non sia già iniziata attività di accertamento istruttorio della quale il contribuente sia venuto a conoscenza, ovvero non sia già stata constatata la violazione.

Articolo 4: Attività di controllo

1. Spetta alla Giunta comunale decidere le azioni di controllo annuali relativamente ai singoli tributi.

2. In ogni caso, il programma annuale dell'attività di controllo deve tenere conto delle scadenze di legge, nonché della capacità operativa dell'ufficio tributario, in relazione alla potenzialità della struttura organizzativa:

3. Qualora, nel corso dell'espletamento dell'attività di controllo, il responsabile riscontri inadempimenti o errori ancora rimediabili in base alla disciplina di legge, prima di emettere provvedimento accertativo o sanzionatorio, invita il contribuente a fornire chiarimenti e per informarlo degli istituti correttivi ed agevolativi che egli potrà utilizzare.

4. Ai fini del potenziamento dell'ufficio tributario del Comune e per incentivarne l'attività, la Giunta comunale attribuisce compensi al personale addetto all'ufficio medesimo, rapportati ai risultati raggiunti con l'azione di controllo di cui al comma 1 e all'ammontare della evasione recuperata.

Articolo 5: Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali

1. Gli uffici comunali sono tenuti a fornire copie di atti, informazioni e dati richiesti dall'ufficio tributario nell'esercizio dell'attività di accertamento tributario. Dell'eventuale persistente mancato adempimento il funzionario responsabile informa il Sindaco, il quale adotta i necessari provvedimenti amministrativi e, all'occorrenza, disciplinare.

2. In particolare, i soggetti, privati e pubblici, che gestiscono i servizi comunali, gli uffici incaricati del procedimento di rilascio, di autorizzazioni per la occupazione di aree pubbliche o per, la installazione di mezzi pubblicitari e, comunque di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini fiscali, sono tenuti a dare comunicazione sistematica all'ufficio tributario, con le modalità da concordare.

Articolo 6: Rapporti con il contribuente

1. Nell'esercizio dell'attività tributaria, il Comune tende ad instaurare rapporti di collaborazione con il contribuente, al fine di facilitarlo negli adempimenti di legge.

2. Se non diversamente disposto, non può essere richiesta al contribuente la presentazione di documentazione già in possesso degli uffici del Comune.

Articolo 7: Diritto di interpello

1. Il contribuente, mediante richiesta scritta, ha il diritto di interpellare il Comune in ordine alla interpretazione e modalità di applicazione degli atti deliberativi e delle norme regolamentari emanati dal Comune medesima.

2. Il funzionario responsabile, entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta, formula risposta scritta, da comunicare al richiedente anche a mezzo posta. In caso di adempimento avente scadenza anticipata rispetto al termine suddetto, la risposta è data verbalmente, fatta salva la successiva comunicazione scritta. Eventuali atti di imposizione, emanati in difformità della risposta fornita senza che nel frattempo siano intervenute variazioni normative, sono da ritenersi nulli.

3. In caso di mancata risposta nei termini stabiliti nel comma precedente, nessuna sanzione potrà essere irrogata relativamente alla fattispecie oggetto dell'interpello.

Capo 3° - PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO

Articolo 8: Avviso di accertamento

1. Mediante motivato avviso di accertamento, il Comune:

- a) provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo incidenti sulla determinazione del tributo, commessi dal contribuente in sede di dichiarazione o di versamento;
- b) procede alla rettifica della dichiarazione nel caso di infedeltà, incompletezza o inesattezza;
- c) provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione della dichiarazione;
- d) recupera l'omesso o parziale versamento del tributo;
- e) applica le sanzioni collegate al tributo in accertamento.

2. L'avviso di accertamento deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce il tributo.

3. Qualora la compilazione dell'avviso di accertamento o di altri atti da comunicare al contribuente sia effettuata mediante strumenti informatici o automatizzati, la firma autografa o la sottoscrizione comunque prevista è sostituita dal nominativo del funzionario responsabile stampato sull'atto medesimo. Ciò integra e sostituisce, ad ogni effetto di legge, anche l'opposizione di sigilli, timbri e simili comunque previsti,

Articolo 9: Notificazione a mezzo posta

1. La comunicazione degli avvisi e degli atti, che per legge devono essere notificati al contribuente, può essere effettuata anche direttamente dall'ufficio comunale con l'invio, a mezzo di raccomandata postale con ricevuta di ritorno, ovvero, attraverso Ditta convenzionata per il recapito da effettuare con riscontro

di firma.

2. Se il contribuente è presente di persona presso i locali dell'ufficio tributario, la notificazione può essere eseguita mediante consegna dell'atto, a mani del medesimo, da parte di persona addetta all'ufficio predetto, la quale, in tal caso, assume di fatto la qualifica di messo notificatore.

CAP. 4°: STRUMENTI DEFLATTIVI

Articolo 10: L'autotutela

1. Il funzionario responsabile nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti anche senza istanza di parte, può procedere:

a) all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti illegittimi o errati
b) alla revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, o un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto, che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo.

2. In caso di ingiustificata inerzia, il potere di annullamento o di revoca spetta al responsabile della struttura della quale fa parte l'ufficio tributario .

3. Per quanto riguarda l'ICIAP, il potere suddetto spetta al responsabile dell'ufficio che gestisce l'imposta medesima .

4. Il provvedimento di annullamento o di revoca deve essere adeguatamente motivato per iscritto e va comunicato al destinatario dell'atto.

5. In pendenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento è possibile previo esame della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del Comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerge la inopportunità di coltivare la lite, il responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse del Comune ad attivarsi mediante l'autotutela può annullare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, dandone comunicazione al contribuente e al Sindaco per la eventuale desistenza- dal contenzioso, nonché all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia .

6. In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario può procedere all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto, quali, tra le altre:

'a) errore di persona o di soggetto passivo;
b)' evidente errore logico;
c)errore sul presupposto; , ,
d)doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;
e) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
f) mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;
g) errore di calcolo nella liquidazione del tributo;
h) sussistenza dei requisiti, per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati.

7. Non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi su i quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al Comune.

8. Qualora l'importo complessivo di tributo, sanzioni ed interessi, oggetto dell'annullamento superi lire 500.000 l'annullamento o la concessione dell'agevolazione sono sottoposti al preventivo parere del responsabile del servizio.

Articolo 11: Accertamento con adesione

Al fine di instaurare un rapporto con il contribuente, improntato a principi di trasparenza e quale elemento deflattivo del contenzioso, è introdotto l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in quanto compatibili, e come disciplinato dall' apposito regolamento.

Articolo 12: Conciliazione Giudiziale

Al fine di instaurare un rapporto con il contribuente, improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento deflattivo del contenzioso, è introdotto nell'ordinamento Comunale l'istituto del concordato giudiziario, nella base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo n. 218 del 19.06.1997 e successive modifiche ed integrazioni in quanto compatibile.

TITOLO II: RISCOSSIONI

Articolo 13: Sospensione e dilazione del versamento

1. Con deliberazione della Giunta Comunale i tennini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospese o differite per tutti o per determinate categorie di contribuenti interessati da gravi calamità naturali o da particolari situazioni di disagio economiche o individuate con criteri precisati nella deliberazione medesima.

2. Il Sindaco può eccezionalmente consentire, su richiesta dell'interessato in comprovate difficoltà di ordine economico e se trattasi di tributi arretrati il pagamento dei medesimi in rate mensili, di pari importo. fino ad un massimo di 12, previa applicazione, a partire dalla seconda rata degli interessi legali.

Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempita.

3. Spetta al Sindaco ridurre anche fino a due le rate bimestrali dei ruoli di riscossione di cui all'articolo 72, comma 3 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

3. Il Comune può autonomamente stabilire i termini entro i quali devono essere effettuati i versamenti dei singoli tributi.

Articolo 14: Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi

1. in considerazione delle attività istruttorie e di accertamento, che l'ufficio comunale dovrebbe effettuare per prevenire alla riscossione del tributo nonché degli oneri di riscossione, il versamento del

tributo o della sanzione tributaria non è dovuto qualora l'ammontare non superi lire 20.000.

2. Il limite di esenzione di cui al comma 1 si intende comprensivo anche delle sanzioni e degli interessi gravanti sul tributo.

3. Non si procede al rimborso di somme complessivamente di importo fino a lire 20.000.

4. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione anche coattiva e non dà seguito alle istanze di rimborso .

Titolo III: NORME FINALI E TRANSITORIE

Articolo 15: Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

2. E' abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con quelle del presente regolamento.

Articolo 16: Disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore il 10 gennaio 1999, previa effettuazione delle pubblicazioni di legge.

Chiudi

Stampa